

Contestazione ai sensi dell'art. 180 comma 8, seconda parte, del Codice della Strada in caso di dimostrazione della sussistenza di copertura assicurativa R.C.)

L'articolo 180, comma 8, seconda parte, del Codice della Strada prevede che all'inottemperanza all'invito a presentarsi per fornire informazioni od esibire documenti consegua: "l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti". In tale caso vengono formati due distinti verbali: uno per non aver ottemperato all'invito dell'autorità di presentarsi per fornire informazioni o esibire documenti, l'altro in relazione alla violazione prevista per la mancanza del documento*.

Nei casi in cui il documento da esibire consista nella attestazione dell'esistenza della copertura assicurativa R.C. di un veicolo viene, pertanto, contestato l'art. 193, comma 2, del Codice della Strada.

* siamo sicuri che non contestiamo le violazioni in un unico verbale?